



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Schema di contratto

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI
**"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'OSPEDALE DI CASCIA (PG) DANNEGGIATO A SEGUITO
 DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI"**

CUP: I47B19000040001 - CIG: 827584642A

L'anno duemilaventi (2020), il giorno _____ del mese di _____ tra:
 Per la Regione Umbria, l'ing. _____, nella qualità di Dirigente regionale del Servizio "Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma" della Regione Umbria – P.zza Partigiani, 1 -06121 Perugia, P. IVA 01212820540 e C.F. 80000130544, (di seguito indicato come "Stazione Appaltante);

E
 l'ing./arch. _____, nato a _____ () il
 _____, residente a _____ in Via/Piazza
 _____ n. _____ e con studio tecnico in _____ () alla
 Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA
 _____, nella sua qualità di
 _____ (*libero professionista singolo ovvero
 capogruppo/mandatario dell'R.T.P costituito da _____, come da atto di costituzione n. _____
 del _____, rappresentante del Consorzio _____, ecc.*), elettivamente
 domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche
 semplicemente "Professionista").

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un terremoto di magnitudo (MI) 6.00 avvenuto alle ore 03:36 italiane localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia tra le province di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila e Perugia;
- nei successivi eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 si sono registrati ulteriori e gravissimi danni agli edifici pubblici e privati;
- in conseguenza di tali eccezionali eventi sismici con deliberazione del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori della Regione Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, in scadenza il 28 febbraio 2018, come stabilito dalla legge n. 123/2017;
- lo stato di emergenza è stato prorogato come di seguito indicato:
 - con delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018, di centottanta giorni;
 - con Legge 24 luglio 2018 n.89, fino al 31 dicembre 2018;
 - con Legge 30 dicembre 2018 n.145, fino al 31 dicembre 2019;
 - con D.L. 24 ottobre 2019 n.123, fino al 31 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 14 maggio 2018 ha approvato il "*Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017 e l'Allegato n.1*" nel quale viene riportato l'intervento di miglioramento sismico dell'Ospedale di Cascia;
- per gli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, la Regione Umbria è stata individuata quale Ente attuatore dell'Intervento di adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione dell'Ospedale di Cascia;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.n.7013 del 23/05/2018 recita che "*Nel caso di edifici pubblici di interesse strategico è necessario assicurare l'adeguamento sismico degli stessi*";
- la tabella 4.4 della su indicata nota riporta che nel caso di edificio strategico non di interesse culturale e con stato di danno grave, è previsto l'intervento di "adeguamento sismico anche con demolizione e ricostruzione";
- lo Studio preliminare di ripristino, riqualificazione, ampliamento dell'Ospedale riabilitativo Santa Rita in Cascia redatto dal Servizio Patrimonio della USL Umbria 2 ha evidenziato che "L'analisi dello stato di fatto ha mostrato una serie di criticità della struttura a sopportare le azioni sismiche di progetto, sia allo stato limite di salvaguardia della vita che allo stato limite di operatività";
- con deliberazione n. 856 del 2 agosto 2018 la Giunta regionale ha individuato le amministrazioni regionali e i servizi regionali competenti all'attuazione degli interventi finanziati con le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nn. 33/2017, 37/2017, 48/2018 e 56/2018, per le quali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del citato D.L. 189/2016; la Regione Umbria è soggetto attuatore. In particolare al Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma.
- con determinazioni direttoriali n.9786 del 26/09/2018 e n.2958 del 28/3/2019 si è provveduto alla designazione dei R.U.P. ed alla rimodulazione dell'elenco degli stessi; l'Ing. Paolo Felici responsabile della sezione "Opere pubbliche: attuazione delle OO.PP., valutazione, progettazione, esecuzione e controllo" è stato individuato quale R.U.P. dell'intervento "Ospedale di Cascia" nel Comune di Cascia (PG);
- con D.D. 11179 del 07/11/2019 è stato nominato il Gruppo di lavoro di supporto al R.U.P.; tale scelta comporterà all'Amministrazione un notevole risparmio economico da riutilizzare per il potenziamento e miglioramento dell'Ospedale;
- è necessario quindi procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto rivolgendosi a professionisti esterni dal momento che le attuali condizioni organizzative e di carichi di lavoro dei dipendenti del Servizio non consentono l'espletamento di tali attività all'interno dell'Amministrazione (Art. 14 comma 4 bis D.L. 189/2016);

- con Determina a contrarre n. ____ del ____ si è stabilito di avviare una procedura di gara aperta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 e dell'articolo 157, comma 2, del Codice dei Contratti, da aggiudicare con il criterio *“dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, per il prezzo netto a base d’asta di € 331.118,52 oltre IVA e contributi previdenziali. Il prezzo a base d’asta per l’attività di progettazione, è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016 *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progetto adottato ai sensi dell’art.24, comma 8 del Codice”*;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ a seguito dell’espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 157, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è stato affidato il Servizio di redazione della Progettazione definitiva relativo all’intervento di *“Demolizione e ricostruzione dell’Ospedale di Cascia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”* al professionista / il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti _____ con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. ____, codice fiscale _____ e PIVA _____ nella sua qualità di libero professionista singolo;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina/Decreto n. ____ del _____ di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.
- *[in caso di aggiudicatario in costituendo RTP]* in data _____ l’aggiudicatario si è costituito in RTP in virtù di atto pubblico rep. N. _____ rogato dal Notaio _____
- in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) posto a base di gara;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come in epigrafe individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Norme regolatrici dell’appalto ed interpretazione del contratto

1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
- a) dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, e da tutti gli altri atti di indizione della gara;
 - b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal d.lgs. 50/2016, dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010 rimaste in vigore, nonché dal D.M. Mibact 154/2017;
 - c) dalle disposizioni contenute nel D.L. 189/2016 convertito in L. 15 dicembre 2016, n.229 e ss.mm.ii e nelle Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione;
 - d) dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti locali;
 - e) dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 81/2008;
 - f) da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell’esecuzione delle diverse prestazioni richieste;
 - g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

Articolo 2

Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24, 25 e 31, comma 8 del medesimo decreto, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. e ii. per la parte ancora vigente e inoltre dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. relativi all'intervento di **“Demolizione e ricostruzione dell'Ospedale di Cascia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”**;
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - a. progettazione definitiva di tutte le lavorazioni necessarie ad ottenere una demolizione e conseguente ricostruzione totale funzionale dell'intero fabbricato. Inoltre dovranno essere affrontati i temi dei CAM (criteri ambientali minimi) come stabilito dall'art.34 del Codice e al D.M. 11 ottobre 2017, in particolare nell'elaborazione del computo metrico e dei prezzi unitari/nuovi prezzi e relative analisi. La progettazione infine dovrà riguardare la valutazione e le conseguenti proposte di abbattimento delle barriere architettoniche.
 - b. redazione del piano di indagini, indagini e relazione geologica su tutta l'area interessata dall'immobile.
3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e *delle prestazioni e servizi opzionali*, riferite al D.M. 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Articolo 1). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante;
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione di gara;
5. L'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara integra, ove compatibile con la pertinente documentazione di gara, le superiori prestazioni contrattuali e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Articolo 3

Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni oggetto di appalto.
2. L'appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi e nelle aree adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull'andamento e sul costo delle prestazioni oggetto di appalto.
3. L'appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla stazione appaltante eventuali eccezioni limitative della propria responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al momento dell'indizione della gara, oltreché dalle condizioni ambientali e logistiche, che si assumono per conosciute e accettate, ivi comprese le eventuali eccezioni che vertano sull'incompleta e/o inesatta conoscenza del sottosuolo.

Articolo 4

Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ("il Coordinatore di progetto"), ai sensi dell'art. 24, c. 5, d.lgs. 50/2016, è _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale _____.

Articolo 5 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

a) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di _____;

b) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di _____;

c) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di _____.

Articolo 6 - Collaboratori

1. L'appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.

2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto. La stazione appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7

Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss.c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Stazione appaltante. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente comma 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e il gruppo di lavoro del RUP.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dalla stazione appaltante o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al documento di

indirizzato alla progettazione; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

b) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

c) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di conferenza dei servizi e validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

6. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

7. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

8. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità del 26.07.17, allegato al presente contratto, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. Gli obblighi derivanti dall'osservanza del suddetto protocollo sono riportati nel successivo art.8.

Articolo 8

Obblighi generali della stazione appaltante

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'operatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto dei servizi di ingegneria appaltati.

Articolo 9

Obblighi generali dell'appaltatore derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità

1. Il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese".

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei

componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..

2 Le clausole di cui al precedente comma 1. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del Codice dei contratti, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

3. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura

l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo

Articolo 10

Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna, oltre alle copie necessarie e sufficienti ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni, a consegnare all'Amministrazione regionale:

- elaborati grafici:
 - due copie su carta, timbrata e firmata dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
 - una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato Autocad o compatibile;
 - una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato .pdf comprensiva delle firme e timbri dei professionisti che hanno firmato la copia cartacea di cui sopra, stampabile nel formato originale;
- relazioni:
 - due copie su carta, adeguatamente fascicolata, timbrata e firmata dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
 - una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato word, xls o compatibile;
 - una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato .pdf comprensiva delle firme e timbri dei professionisti che hanno firmato la copia cartacea di cui sopra, stampabile nel formato originale.

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

6. Il progetto definitivo dovrà definire compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di progettazione, delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e nel presente capitolato e conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.

7. Si precisa, a titolo indicativo e non esaustivo, il contenuto minimo del progetto definitivo:

- Relazione generale del progetto definitivo;
- Relazioni tecniche e specialistiche (geotecnica, idrologica, idraulica, ecc....), compresi la relazione geologica e il piano della sicurezza (CSP); indagini geognostiche; rilievi piano altimetrici;
- Elaborati grafici che descrivano le caratteristiche dell'intervento da realizzare;
- Calcoli delle strutture e degli impianti; -Quadro economico;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- Predisposizione di tutta la documentazione progettuale destinata alla richiesta ed ottenimento dei permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro occorrente per la cantierabilità del progetto.

Resta inteso che il maggior dettaglio dei contenuti del progetto definitivo sarà concordato con la stazione appaltante.

Articolo 11

Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa ed agli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

Articolo 12

Durata dell'incarico, termini e sospensioni

1. L'operatore economico affidatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto.
2. Per quanto riguarda la fase di consegna intermedia, si specifica che:
 - La documentazione della progettazione definitiva, comprensiva di ogni elaborato relativo, dovrà essere consegnata entro e non oltre giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.
3. Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della Regione o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di enti terzi.
4. Resta fermo che la durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta; pertanto sui tempi sopra indicati verrà computata la percentuale di ribasso.
5. Dovrà essere garantito il rispetto dei tempi di consegna entro il termine stabilito. La Regione Umbria si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte dell'aggiudicatario.
6. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
7. La sospensione di cui al precedente comma non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.
8. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Articolo 13

Recesso

1. Il recesso da parte dell'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.
2. L'Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 14

Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta che i propri dati, utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, vengano raccolti e trattati con sistemi informatici e manuali dalla Regione Umbria, titolare del trattamento, in conformità al citato GDPR e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 514 del 14 maggio 2018 e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
7. I dati forniti dal professionista all'Amministrazione regionale ed i dati detenuti in qualsiasi forma dal Professionista devono essere trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – *chiamato anche* GDPR (*General data protection regulation*).
8. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci n.96, c.a.p. 06121 Perugia; email: infogiunta@regione.umbria.it; P.E.C: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.
9. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

Articolo 15

Ritardi, penali e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art.113 bis del Codice degli appalti l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile il Professionista aggiudicatario dell'applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento.
In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattarsi sui pagamenti intermedi della prestazione:
 - a) con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a carico della prestazione relativa alla relazione geologica, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penale da calcolare nella misura dell'uno per mille del corrispettivo;
 - b) con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a carico della progettazione definitiva, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penale da calcolare nella misura dell'uno per mille del corrispettivo;
 - c) con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente Capitolato saranno applicati € 100,00 (euro cento/00) di penale per ogni assenza non giustificata;
 - d) in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10 % del corrispettivo pattuito.
2. L'Amministrazione regionale, su segnalazione del RUP, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Le penali sopra indicate verranno applicate anche nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a ritardi o inadempimenti imputabili agli altri professionisti eventualmente indicati in sede di offerta, con riferimento alle prestazioni che gli stessi devono rendere.
4. Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l'esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall'aggiudicatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dall'Amministrazione regionale, previa richiesta adeguatamente motivata, solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.
5. Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di consegna da parte dell'aggiudicatario, così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dallo stesso, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 giorni (anche non consecutivi).

6. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'aggiudicatario con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con il medesimo aggiudicatario.

7. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

8. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 14;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

9. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

10. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, all'aggiudicatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del primo punto del presente articolo. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

Articolo 16

Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ____% (_____ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva

martedì 17 novembre 2020

12/16

Importo complessivo**(comprensivo di oneri assistenziali e previdenziali e IVA)**

€

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Articolo 17**Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 16, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU _____, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____ . Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi

dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Articolo 18

Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di € _____, pari al ___% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura *(da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all'emanazione del nuovo decreto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16)*.

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € _____ (_____ milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Articolo 19

Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente alla ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contrattenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Articolo 20

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Perugia. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Articolo 21

Prestazioni opzionali

(ove previste in sede di gara, inserire le prestazioni)

1. _____

2. _____

3. _____

4. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, entro il _____ . Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.

5. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali. Nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

Articolo 22

Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ . Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch. /Ing. / _____, in qualità di _____

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. / _____, in qualità di _____;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Articolo 23

Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Articolo 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Articolo 25

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Perugia, lì _____

Per il Professionista:

Per l'Ente committente: